

## LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI

***Il maltrattamento degli animali è un reato penale punibile con la reclusione.***

La normativa sulla difesa degli animali in Italia comprende diverse leggi e convenzioni che tutelano il benessere e i diritti degli animali, con l'obiettivo di prevenire il maltrattamento e promuovere il rispetto.

Le leggi chiave includono:

- **Legge quadro 281/1991** sulla tutela degli animali di affezione; Questa legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela degli animali, promuovendo il loro benessere e stabilendo i diritti e i doveri dei proprietari.
- **Legge 189/2004** sul divieto di maltrattamento e l'uso in combattimenti clandestini; Vieta il maltrattamento degli animali e il loro uso in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, introducendo nuove fattispecie di reato.
- **Legge 201/2010** che ratifica la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Vieta di causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce agli animali, punisce l'abbandono e sancisce il divieto di mantenere gli animali in cattività in condizioni non adatte.
- **Legge n. 120/2010 Codice della Strada:** Include disposizioni sull'omissione di soccorso agli animali. Dal 13 agosto 2010 il nuovo codice della strada prevede l'obbligo di prestare soccorso agli animali vittime d'incidenti stradali. Investire un animale sulla strada ed allontanarsi senza attivare i soccorsi può costare molto caro. A prevederlo il testo dell'articolo 189 comma 9-bis del Codice della Strada,

Investire un cane o un gatto e scappare: responsabilità penale. **L'articolo 544-bis del Codice penale** prevede il reato di uccisione di animale – punito con la reclusione da quattro mesi a due anni – tutte le volte in cui viene procurata la morte dell'animale per crudeltà o senza necessità.

**Codice Penale Art- 544-bis** (Uccisione di animali) punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. E' prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- **Decreto Legislativo 116/1992:** Regola la tutela degli animali usati a fini sperimentali o scientifici.
- **Protezione degli animali durante il trasporto**

## LEGGI REGIONALI

La **Regione Lazio** ha vari provvedimenti normativi per la tutela degli animali, tra cui la **Legge Regionale n. 34/1997** "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" che disciplina la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo. In particolare, questa legge si occupa di gatti liberi e raggruppati in colonia, stabilendo la promozione della loro tutela e il divieto di maltrattamento e spostamento dal loro habitat.

Alla Legge si associano due deliberazioni di Giunta di natura attuativa:

**DG 43/2010** che costituisce una direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo;

**DG 621/2016** che descrive le Linee Guida relative all'applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina ed al rilascio del Passaporto europeo per cani, gatti e furetti.

La Regione Lazio ha **vietato la detenzione a catena di animali** da affezione, compresi i cani, con sanzioni pecuniarie che vanno da 500 a 2.500 euro per i trasgressori. L'obiettivo è garantire il benessere degli animali, limitando la libertà di movimento e la possibilità di movimento libero. L'unico caso in cui è consentito legare gli animali a catena è per esigenze sanitarie certificate da un veterinario. La detenzione a catena deve essere limitata al periodo necessario per la terapia e deve essere gestita in modo da garantire il benessere dell'animale

Chi trasgredisce il divieto di detenzione a catena è soggetto a sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro.

#### Link correlati

- [Legge n.281 del 14/08/1991 - Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario](#)
- [Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 - Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy](#)
- [Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 28/02/2003 - Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy](#)
- [Legge n. 201 del 04/11/2010 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia](#)
- [Legge n.189 del 20/07/2004 - Divieto di maltrattamento degli animali](#)
- [Accordo Stato- Regioni n. 5 del 24/01/2013 - Identificazione e registrazione degli animali da affezione](#)
- [Deliberazione Giunta Regionale - n. 43 del 29/01/2010 - coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo](#)
- [Legge Regionale n.34 del 21/10/1997 - Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo e ss.mm.ii](#)
- [Decreto Legislativo n. 26 del 04/03/2014 - Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici](#)
- [Deliberazione Giunta Regionale n.621 del 25/10/2016 - Nuove linee guida sulla identificazione degli animali d'affezione e il rilascio del passaporto](#)
- [Determinazione dirigenziale n. G15032, del 10 dicembre 2020, "DGR n. 621/2016. Provvedimenti in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo.](#)

- [Legge Regionale - n. 34 del 21/10/1997](#) - Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
- [Deliberazione Giunta Regionale - n. 337 del 21/06/2016](#) - Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie
- [Determinazione n. G14857 del 08/11/2024](#) - Aggiornamento nuove procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale
- [Deliberazione Giunta Regionale - n. 621 del 25/10/2016](#) - Nuove linee guida sulla identificazione degli animali d'affezione e il rilascio del passaporto

## COLONIE FELINE

**Una colonia felina è composta da almeno due gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo ed un determinato territorio, senza un proprietario, e che vengono accuditi e alimentati da cittadini o associazioni, chiamati referenti di colonia.**

**Le colonie feline sono tutelate dalla legge.**

**L'accudimento di una colonia felina è un diritto sancito dalla Legge Nazionale 281/91 e dalla Legge Regionale 34/97.**

**L'impossibilità di tutelare i gatti configura reato di maltrattamento degli animali previsto e punto dall'art. 544 ter del Codice Penale.**

[Determinazione n. G01357 del 06/02/2023](#) - L. r. n. 34/1997 e ss.mm.ii. "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo": approvazione documento "Linee Guida per la registrazione e la gestione delle colonie feline".

- [Testo dell'Atto n. G01357 del 06/02/2023 \( pdf 181.30 KB\)](#)
- [Allegato 1 - Linee guida \( pdf 533.06 KB\)](#)

**Ai fini di una corretta gestione dei gatti e di una organizzazione della colonia felina basterà al responsabile ( o a chiunque si occupi degli animali) osservare alcune semplici regole comportamentali che permetteranno a gatti ed umani una serena e pacifica convivenza:**

1. il cibo dovrà essere distribuito in orari regolari;
2. non lasciare incustoditi contenitori e residui di cibo;
3. rimuovere i contenitori di cibo quando i gatti hanno finito di mangiare;
4. lasciare a disposizione dei felini contenitori con acqua pulita ventiquattro ore al giorno;
5. mantenere pulita l'area della colonia al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari;